

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 708 DEL 22/07/2016

OGGETTO: Procedimento penale R.G.N.R. 1023/09 e n. 1164/09 R.G. Gip; U.C.
Refusione Spese legali

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 22/07/2016	Al 06/08/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Premesso che U.C., dipendente di questa Azienda all'epoca dei fatti, nei cui confronti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania apriva il procedimento penale RGNR n.1023/09 e n. 1164 R.G. Gip in relazione a fatti accaduti durante l'espletamento del servizio, con nota del 24.06.2009 comunicava all'Azienda l'apertura dello stesso con contestuale nomina di difensore di fiducia ai sensi del secondo comma dell' art. 25 CCNL della Dirigenza Medica del 08.06.2000, riservandosi pertanto di richiedere il rimborso delle spese legali sostenute a conclusione favorevole del procedimento;

Considerato che in data 08.07.2010 il PM richiedeva l'archiviazione del procedimento non ravvisando alcuna responsabilità nell'operato dell'indagato;
che a tale richiesta di archiviazione veniva proposta opposizione da parte offesa;
che con decreto di archiviazione del 18.03.2011 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l'opposizione disponendo l'archiviazione nei confronti di U.C. avendo lo stesso operato nel rispetto della *leges artis*;

Dato Atto della formale richiesta di rimborso delle spese sostenute pervenuta in data 20.11.2015 prot. 48019
come da n.1 parcella quietanzata depositata unitamente alla richiesta di rimborso;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dal dipendente alla stregua delle previsioni di legge e del CCNL, e, segnatamente, dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse emergente dalla richiesta di archiviazione nonché dal tenore del decreto di archiviazione secondo il quale dagli elementi acquisiti emerge l'infondatezza della notizia di reato;

Valutato altresì, di dover procedere al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a carico dell'Azienda qualora avesse trovato applicazione il comma 1 dell'art. 25 CCNL Dirigenza Medica 08.06.2000;
di tenere conto della complessità del procedimento, nonché, della richiesta di opposizione all'archiviazione;

Visti

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

di accogliere in parte la richiesta di U.C.di rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento penale RGNR n.1023/09 e n. 1164 R.G. Gip - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania- nella misura di euro 7.905,51 per diritti e onorari del Legale incaricato;

di imputare la spesa nel conto fondo rischi spese legali nel quale la somma è stata precedentemente prevista;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACR O	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2016	UA2_AAGG	2	A514030301	Fondo rischi spese legali	7.905,51

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

Il Commissario Straordinario

Dr Paolo Tecleme

Il Responsabile Area AAGLLC : avv. R. Di Gennaro

Il Responsabile istruttoria : E.M.